Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

ACQUISTO DI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE POSTAZIONI AVVISTAMENTO INCENDI NEL SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI (OG) – CAP SC05.6300 - C.U.U. VB9KV9 – RdO : rfq_470351.

Art. 1 - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO ED ELENCO DEGLI ARTICOLI

L'appalto ha per oggetto la fornitura di materiali necessari alla manutenzione ordinaria delle postazioni avvistamento incendi nel Servizio Territoriale di Lanusei (OG).

Gli articoli oggetto della fornitura sono i seguenti:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Inverter ibrido 3 kW 24V con regolatore PWM 50A 80V (max 1,5 kWp) | VP3000-24 | Voltronic Power **caratteristiche tecniche: • Potenza nominale: 3000W** **• Tensione nominale: 24V** **• Potenza di picco: 6000W** **• Regolatore di carica: integrato PWM 50A** **• Tensione massima fotovoltaico: 80Voc** **• Potenza massima fotovoltaico: 1500Wp** **• Caricabatterie di rete: 25A** **• Obbligo batterie: minimo 100Ah @ 24V** **• Parallelabile: No** **• Contatto pulito: No** **• Dimensioni: 100 x 334 x 285 mm** **• Peso: 6,5 Kg**	**5**
batterie da 260Ah -12 V AGM	**10**

Art. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo stimato e assunto a base d'asta è di € 6.631,90 (SEIMILASEICENTOTRENTUNO/90) oltre Iva di legge.

Art. 3 - TERMINI MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna dovrà essere eseguita presso la sede del Servizio Territoriale di Lanusei in via Piscinas n° 1, prendendo accordi per l'esecuzione della fornitura con il Sig. Asoni Antonio ce[redacted]

Il termine di consegna è stabilito in 60 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del perfezionamento del Documento di Stipula dell'RDO.

In caso di ritardo nelle consegne si applicano le penali previste dal presente capitolato

Art. 4 - SCHEDA DI SICUREZZA

Contestualmente alla consegna della merce è fatto obbligo alla ditta fornitrice di consegnare la Scheda di Sicurezza per quei prodotti e/o materi

ali per i quali è prevista dalla normativa vigente. La campionatura, e conseguentemente tutta la fornitura, dovrà essere dotata di idonea etichettatura riportante tutte le indicazioni e attestazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 5 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa entro 15 giorni dall'esecuzione a seguito della quale, l'appaltatore potrà procedere all'emissione della relativa fattura. L'Agenzia verificherà la regolare esecuzione della fornitura, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto in oggetto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

L'appaltatore o il subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informando contestualmente la stazione appaltante e la prefettura – ufficio territoriale di governo - territorialmente competente.

Ai sensi dell'art. 4 della citata L. 136/2010, si ricorda che la bolla di consegna dei materiali deve essere integrata anche del numero di targa e del nominativo del proprietario degli automezzi.

In via di eccezione, l'Agenzia può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

In caso di difformità alle prescrizioni contrattuali saranno formulate le contestazioni all'esecutore.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa gli articoli ritenuti non collaudabili entro 5 giorni dalla data della lettera di notifica, ove l'impresa non abbia presenziato alla verifica.

L'impresa comunque garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di effettiva consegna.

L'impresa, pertanto, è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

A garanzia di tale obbligo, l'Agenzia può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Agenzia.

Art. 6 - PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all'emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alle prestazioni indicate nell'ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione qualora l'Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all'esito positivo della verifica da parte dell'Ente della regolarità contributiva dell'impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 7 - Penali e premi di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126 del Decreto legislativo 36/23 (Penali e premi di accelerazione), i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate

ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Per gli appalti di lavori la stazione appaltante può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali la stazione appaltante si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Art. 8 - ONERI FISCALI

Come previsto dall'art. 139 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e dalle condizioni generali allegate ai bandi MePa o Catsardegna, l'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico dell'aggiudicatario. L'operatore dovrà assolvere l'obbligo di pagare entro i termini di legge l'imposta di bollo di cui all'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, come precisato nell'interpello n. 96/E del 16/12/2013 reso dall'Agenzia delle Entrate. L'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno di piattaforme elettroniche quali MePa o SordegnaCat può essere assolta alternativamente visto anche il Decretto Legislativo 36/2023 nuovo Codice degli appalti:

Con le modalità previste dall'art. 15 del DPR 642/1972;

Con le modalità individuate dall'art. 3 lett. A) del DPR n. 642/1972, cioè con versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposito contrassegno;

Con le modalità individuate dall'art. 77 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2004, come esplicate dalla circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle Entrate.

L'operatore aggiudicatario dei lavori/forniture o servizi dovrà altresì inviare all'ente prova dell'assolvimento del suddetto obbligoDecretto Legislativo 36/2023 nuovo Codice degli appalti.

In seguito all'aggiudicazione definitiva della presente R.D.O., l'Agenzia Forestas provvederà alla stipula del contratto contestualmente alla verifica dell'assolvimento dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario come previsto dal Decretto Legislativo 36/2023 nuovo Codice degli appalti.

ART. 9 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa

pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 10– CONTROVERSIE

Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Lanusei, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

Art. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato al D. Lgs.36/2023 al D.P.R. 207/2010, si rinvia alle regole del MePae Cat Sardegna nonché alle norme di Contabilità Generale dello Stato.

Il Direttore del Servizio
Dott. Michele Puxeddu

fc/F.C.-Sett..Am.vo